



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Les Mabouls de Sen Cretoublo"

(esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017)

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata "Les Mabouls de Sen Cretoublo".
Essa è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore e s.m.i. e dalle norme del Codice civile in quanto compatibili.
2. Essa assumerà la forma giuridica di organizzazione di volontariato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Les Mabouls de Sen Cretoublo - ODV" oppure "Les Mabouls de Sen Cretoublo - organizzazione di volontariato" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha la sede legale nel comune di Saint-Christophe. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 OGGETTO SOCIALE. FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con le finalità di promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei giovani e lo sviluppo culturale nel nostro comune. L'associazione propone di aumentare la visibilità del nostro territorio, valorizzando le sue risorse e offrendo alla popolazione occasioni di svago, intrattenimento e arricchimento culturale per tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai giovani. L'obiettivo dell'associazione è quello di creare una rete di connessioni tra i giovani e la comunità locale, incoraggiando il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti del proprio territorio. Attraverso le attività proposte dall'associazione, si mira a stimolare la creatività, la collaborazione e la crescita personale dei partecipanti, contribuendo così a rendere il nostro comune un luogo vibrante e dinamico in cui vivere e condividere esperienze positive. Altro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e stimolante in cui i giovani possano esprimere la propria creatività, sviluppare le proprie capacità ed interagire in modo costruttivo con la comunità.

L'associazione, in particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- organizzare eventi coinvolgenti e culturalmente arricchenti
- sviluppare e promuovere progetti che contribuiscono al benessere e allo sviluppo del nostro territorio
- collaborare con le istituzioni locali

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera D del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera F del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera I del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera K del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera L del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera N del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera O del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera S del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera T del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera U del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera S del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
2. L'associazione può svolgere attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso

l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART.3 ASSOCIATI

1. Sono associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 4 PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.
2. La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) decadenza
 - b) esclusione
 - c) recesso
 - d) decesso o estinzione dell'ente associato
2. Perde la qualità di associato per decadenza, l'associato che, non avendo provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo, non vi provveda entro 14 giorni dalla formale comunicazione dell'Associazione. La decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine per il pagamento della quota associativa annuale.
3. Perde la qualità di associato per esclusione, l'associato che viola le norme statutarie o gli eventuali regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in

presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso all'Assemblea degli associati entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile. Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti. Nel caso di un ente associato, laddove si verificano i presupposti per l'esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente. In caso positivo, il Consiglio Direttivo invita l'ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante.

4. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell'associato receduto.
5. L'associato deceduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni
 - b) esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 1 mese sul libro soci
 - c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti
 - d) controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto all'art. 15
 - e) consultare i libri sociali con le modalità previste dall'art. 15
 - f) dimettersi
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti
 - b) osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali
 - c) versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi
 - d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti

ART. 7 VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

1. L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale per coloro che sono iscritti da almeno 1 mese sul libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associato. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno il 30% degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 31 giorni dalla data della richiesta.
5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, tramite mezzi idonei, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
9. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 51% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero
 - b) elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
 - c) approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo
 - d) approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente
 - e) approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore
 - f) approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2

- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - h) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari
 - j) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo
11. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto
 - b) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione
 - c) delibera lo scioglimento dell'associazione
12. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, mediante mezzi idonei, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 7.
7. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.
8. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b) redige e presenta all'Assemblea il programma annuale e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente
 - c) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e al relativo decreto ministeriale
 - d) nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti
 - e) stabilisce l'ammontare della quota sociale annuale
 - f) nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti
 - g) accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione
 - h) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati
 - i) individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea
 - j) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono conservati agli atti.

ART. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:
 - a) scadenza del mandato
 - b) dimissioni volontarie
 - c) revoca decisa dall'Assemblea
4. Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi
 - b) presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori
 - c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - d) sovrintendere a tutte le attività dell'associazione
 - e) sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati
 - f) nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 12 SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
- a) la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - b) la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali
 - c) occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
- a) la cura della corretta tenuta delle scritture contabili
 - b) l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari
 - c) la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione

ART. 13 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito:
- a) da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'associazione
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
- a) quote associative
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni e lasciti testamentari
 - d) rendite patrimoniali
 - e) entrate da raccolta fondi per le quali è necessario redigere l'apposito rendiconto
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - g) entrate derivanti dalle seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- h) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore

Per attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati
 - b) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee
 - c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
3. Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali e altra documentazione relativa all'associazione, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

ART. 16 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.17 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore.